

Legge di bilancio 2018 (L. 27.12.2017 n. 205)

Principali novità in materia fiscale e di agevolazioni

Persone fisiche

1 PREMESSA

Con la L. 27.12.2017 n. 205 è stata emanata la “legge di bilancio 2018”, in vigore dall’1.1.2018.

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e agevolativa, contenute nella legge di bilancio 2018.

<p>Modifiche alla disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria</p>	<p>Viene riformato il regime fiscale dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, prevedendo anche per le componenti che derivano dal possesso, o dal realizzo, di partecipazioni qualificate l’esclusione dal reddito complessivo e la tassazione nella misura del 26%.</p> <p>Di fatto, viene esteso alle partecipazioni qualificate il regime proprio delle partecipazioni non qualificate.</p> <p>Dividendi</p> <p>A seguito delle modifiche apportate all’art. 47 co. 1 del TUIR e all’art. 27 co. 1 del DPR 600/73, anche i dividendi derivanti dal possesso di partecipazioni qualificate percepiti da persone fisiche non imprenditori, in precedenza assoggettati alle aliquote marginali IRPEF nel limite del 40%, del 49,72% o del 58,14% del relativo ammontare, vengono tassati con una ritenuta a titolo d’imposta del 26%.</p> <p>Rimane, invece, invariato il regime fiscale dei dividendi percepiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dagli imprenditori individuali e dalle società di persone; • dalle società di capitali; • dagli enti non commerciali. <p>Plusvalenze</p> <p>Anche per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni</p>
---	---

qualificate realizzate dai soggetti non imprenditori è stata prevista, con un'apposita modifica all'art. 5 del DLgs. 461/97, l'imposizione sostitutiva del 26%, in luogo della tassazione con le aliquote progressive IRPEF su una parte della plusvalenza realizzata (49,72% per le plusvalenze realizzate sino al 31.12.2017; 58,14% per le plusvalenze realizzate dall'1.1.2018).

Analoghe modifiche sono state previste per i redditi realizzati nell'ambito dei regimi del risparmio amministrato e del risparmio gestito (artt. 6 e 7 del DLgs. 461/97).

Viene, inoltre, ammessa la compensazione tra plusvalenze "qualificate" e minusvalenze "non qualificate" (e viceversa), in precedenza esclusa.

Rimane invariato il regime fiscale delle plusvalenze su partecipazioni realizzate:

- dagli imprenditori individuali e dalle società di persone commerciali;
- dalle società di capitali.

Decorrenze e regimi transitori

Le nuove regole di tassazione dei dividendi trovano applicazione per i redditi percepiti dall'1.1.2018. È, però, prevista un'apposita disciplina transitoria in base alla quale, per le distribuzioni deliberate tra l'1.1.2018 e il 31.12.2022 relative ad utili prodotti sino all'esercizio in corso al 31.12.2017, la tassazione avviene secondo le regole previgenti (quindi, con le aliquote progressive IRPEF su una base imponibile del 40%, 49,72% o 58,14%). Quindi, se la deliberazione dell'utile di 10.000,00 euro avviene nel 2018, si applicano comunque le previgenti regole (tassazione con le aliquote IRPEF progressive su una base imponibile limitata); le nuove regole troveranno invece applicazione:

- se lo stesso utile, pur formatosi nelle annualità dal 2010 al 2015, viene distribuito dopo il 2022 (con delibera anch'essa avvenuta dopo il 2022);
- se l'utile, pur con una distribuzione deliberata nel quinquennio transitorio 2018-2022, si è formato dal 2018 in avanti.

Le modifiche al regime delle plusvalenze "qualificate" trovano, invece, applicazione ai redditi diversi realizzati dall'1.1.2019. Quindi:

	<ul style="list-style-type: none"> • le plusvalenze realizzate nel 2018 restano assoggettate al previgente regime (anche se il corrispettivo viene incassato, in tutto o in parte, dopo il 2018); • le plusvalenze realizzate dal 2019 in poi sconteranno l'imposizione sostitutiva del 26%.
<p>Detassazione degli utili provenienti da soggetti a fiscalità privilegiata</p>	<p>Con riferimento ai dividendi percepiti dai soggetti IRES commerciali, la legge di bilancio 2018 ha previsto che gli utili provenienti da soggetti a regime fiscale privilegiato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sono esclusi dalla formazione del reddito dell'ente ricevente per il 50% del loro ammontare; • a condizione che sia dimostrato, anche a seguito di interpello, l'effettivo svolgimento di un'attività industriale o commerciale, come principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento (ex art. 167 co. 5 lett. a) del TUIR).
<p>Dividendi provenienti da soggetti a fiscalità privilegiata e maturati prima del 2015</p>	<p>In materia di dividendi da soggetti residenti in c.d. "paradisi fiscali", è stato previsto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non si considerano provenienti da società a regime fiscale privilegiato gli utili percepiti a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 e maturati in periodi di imposta precedenti, nei quali la società era residente in Stati non inclusi nel DM 21.11.2001; • non sono integralmente imponibili gli utili maturati nei periodi di imposta successivi al 31.12.2014 in Stati o territori non a regime fiscale privilegiato e, in seguito, percepiti in periodi di imposta in cui risultino integrate le condizioni per l'individuazione di uno Stato a fiscalità privilegiata di cui all'art. 167 co. 4 del TUIR. <p>In caso di cessione delle partecipazioni, la preesistente stratificazione delle riserve di utili si trasferisce al cessionario.</p> <p><i>Prioritaria distribuzione degli utili a fiscalità "ordinaria"</i></p> <p>Per i dividendi che fluiscono tramite società intermedia (c.d. "conduit"), la legge di bilancio 2018 prevede che gli utili distribuiti da un soggetto non residente si presumono prioritariamente formati con quelli da considerare non provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato.</p>

<p>Rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni - Riapertura</p>	<p>Viene riaperta la rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni detenuti al di fuori del regime di impresa.</p> <p>Sarà quindi consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni (agricoli ed edificabili) posseduti alla data dell'1.1.2018, al di fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ai sensi dell'art. 67 co. 1 lettere da a) a <i>c-bis</i>) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.</p> <p>Si tratta della facoltà di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore di perizia delle partecipazioni non quotate o dei terreni, mediante l'assolvimento di un'imposta sostitutiva su tale valore.</p> <p>A tal fine, occorrerà che entro il 30.6.2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un professionista abilitato (es. dottore commercialista, geometra, ingegnere, ecc.) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno; • il contribuente interessato versi l'imposta sostitutiva per l'intero suo ammontare, ovvero, in caso di rateizzazione, limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo (le rate successive scadono il 30.6.2019 e il 30.6.2020, con applicazione degli interessi del 3%). <p>Imposta sostitutiva con aliquota unica dell'8%</p> <p>L'imposta sostitutiva si applica con l'aliquota unica dell'8%, sia in caso di rivalutazione di partecipazioni non quotate (qualificate e non qualificate), che dei terreni (agricoli o edificabili).</p>
<p>Aumento della soglia di esclusione da IRPEF dei compensi e rimborsi per attività sportiva dilettantistica</p>	<p>Viene incrementata da 7.500,00 a 10.000,00 euro la soglia entro la quale sono esclusi da IRPEF i redditi percepiti da sportivi dilettanti e da cori e bande musicali dilettantistiche.</p> <p>Ambito applicativo</p> <p>L'art. 67 co. 1 lett. m) del TUIR qualifica come redditi diversi le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e

	<p>filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche;</p> <ul style="list-style-type: none"> • nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. <p>Somme escluse dal reddito</p> <p>I suddetti emolumenti non concorrono a formare il reddito per un importo complessivamente non superiore nel periodo d'imposta a 10.000,00 (prima 7.500,00) euro.</p> <p>Inoltre, non concorrono alla formazione del reddito i rimborsi spese documentati relativi al vitto, all'alloggio e ai viaggi e trasporti, per trasferte effettuate al di fuori del territorio del Comune.</p> <p>Pertanto, l'esclusione dal reddito dei rimborsi di spese documentate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è indipendente dal loro ammontare; • non rientra nel suddetto <i>plafond</i> di 10.000,00 euro. <p>Decorrenza</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il nuovo limite di 10.000,00 euro si applica dal 2018 (con effetto, quindi, per la prima volta sul modello REDDITI 2019).
<p>Cedolare secca</p>	<p>Viene estesa agli anni 2018 e 2019 l'applicabilità dell'aliquota della cedolare secca del 10% per i contratti di locazione a canone concordato.</p>
<p>Controllo preventivo delle compensazioni</p>	<p>Viene previsto che l'Agenzia delle Entrate possa sospendere, per 30 giorni, l'esecuzione del modello F24 per verificare se sussistono profili di rischio in relazione alle compensazioni.</p> <p>Ove, all'esito del controllo, il credito risulti correttamente utilizzato, il pagamento si dà per eseguito, fatto che comunque si verifica con lo spirare dei 30 giorni dalla delega in assenza di blocco.</p> <p>Le modalità di attuazione della norma saranno disciplinate da un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.</p>

<p>Bonus 80,00 euro al mese” - Incremento delle soglie reddituali dal 2018</p>	<p>Viene incrementata la soglia di reddito complessivo IRPEF per beneficiare del c.d. “<i>bonus</i> di 80,00 euro al mese”, ai sensi dell’art. 13 co. 1-<i>bis</i> del TUIR, da parte dei titolari di redditi di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati, che non si trovino in una situazione di “incapienza”.</p> <p>Reddito complessivo fino a 24.600,00 euro</p> <p>In caso di reddito complessivo fino a 24.600,00 euro, limite così elevato rispetto al precedente ammontare di 24.000,00 euro, il <i>bonus</i> spetta nella misura “fissa” di 960,00 euro annui (80,00 euro al mese in caso di ripartizione uniforme tra le 12 mensilità).</p> <p>Reddito complessivo superiore a 24.600,00 e fino a 26.600,00 euro</p> <p>Se il reddito complessivo è superiore a 24.600,00 euro ma non a 26.600,00 euro (nuovo limite massimo per fruire dell’agevolazione rispetto alla precedente soglia di 26.000,00 euro), il <i>bonus</i> spettante viene proporzionalmente ridotto all’aumentare del reddito complessivo.</p> <p>Parametrazione al periodo di lavoro</p> <p>Il <i>bonus</i>, sia quando spetti in misura “piena” (reddito complessivo fino a 24.600,00 euro), sia quando deve essere parametrato al reddito complessivo (reddito complessivo superiore a 24.600,00 ma non a 26.600,00 euro), deve comunque essere rapportato al periodo di lavoro nell’anno.</p> <p>Decorrenza</p> <p>Le nuove soglie reddituali per beneficiare del <i>bonus</i> di 80,00 euro al mese entrano in vigore l’1.1.2018 e si applicano quindi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti da tale data.</p>
<p>Limite di reddito per i familiari fiscalmente a carico - Incremento</p>	<p>A decorrere dall’1.1.2019, il limite di reddito complessivo IRPEF annuo, al lordo degli oneri deducibili, previsto dall’art. 12 co. 2 del TUIR per essere considerati familiari fiscalmente a carico, viene incrementato da 2.840,51 a 4.000,00 euro in relazione ai soli figli di età non superiore a 24 anni.</p>
<p>Esclusione dal reddito di lavoro dipendente degli abbonamenti per il</p>	<p>Per effetto della nuova lett. d-<i>bis</i>) dell’art. 51 co. 2 TUIR, le somme dedicate all’acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale sono escluse dal reddito di lavoro dipendente quando il datore di lavoro:</p>

<p>trasporto pubblico</p>	<ul style="list-style-type: none"> • acquista volontariamente o in conformità a disposizioni di accordo, di regolamento aziendale o di contratto, gli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico del dipendente e dei familiari fiscalmente a carico; • eroga o rimborsa alla generalità o a categorie di dipendenti le somme per l'acquisto degli abbonamenti.
<p>Interventi di recupero del patrimonio edilizio - Proroga della detrazione</p>	<p>È prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2018 la detrazione IRPEF del 50% prevista per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-<i>bis</i> co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare.</p> <p>Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel suddetto art. 16-<i>bis</i>.</p>
<p>Interventi di riqualificazione energetica degli edifici - Proroga detrazione e modifica delle aliquote</p>	<p>La detrazione IRPEF/IRES prevista per talune tipologie di interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti è prorogata, in generale nella misura del 65%, alle spese sostenute fino al 31.12.2018.</p> <p>Aliquota ridotta al 50% per finestre e schermature solari</p> <p>Per le spese sostenute dall'1.1.2018, la detrazione IRPEF/IRES spetta nella misura del 50% per gli interventi di acquisto e posa in opera di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • finestre comprensive di infissi; • schermature solari (si ricorda che si intendono tali quelle di cui all'Allegato M al DLgs. 311/2006). <p>Aliquote rimodulate per gli impianti di climatizzazione invernale</p> <p>Per le spese sostenute dall'1.1.2018, la detrazione IRPEF/IRES spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nella misura del 50% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento della Commissione UE 18.2.2013 n. 811; • nella misura del 65% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con: <ul style="list-style-type: none"> -impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento della Commissione UE 18.2.2013 n. 811, e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI

oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02;

-con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;

- nella misura del 65% per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione.

Sono esclusi dall'agevolazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A di prodotto.

Impianti di climatizzazione invernale alimentati da biomasse combustibili

Sostituendo il co. 2-*bis* dell'art. 14 del DL 63/2013, viene stabilito che si applica la detrazione nella misura del 50%:

- per le spese sostenute nell'anno 2018 per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
- fino a un valore massimo della detrazione di 30.000,00 euro.

Acquisto e posa di micro-cogeneratori

La detrazione IRPEF/IRES, nella misura del 65%, si applica alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente:

- per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;
- sostenute dall'1.1.2018 al 31.12.2018;
- fino ad un valore massimo della detrazione di 100.000,00 euro.

Per poter fruire della detrazione i suddetti interventi devono poter ottenere un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20%.

Ampliamento dei soggetti beneficiari della detrazione

Le detrazioni previste per gli interventi di riqualificazione energetica spettano anche:

- alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;



	<p>agli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di <i>in house providing</i> e che siano costituiti e operanti alla data del 31.12.2013, per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.</p>
<p>Interventi di riqualificazione energetica delle parti comuni di edifici condominiali - Modifica delle aliquote della detrazione</p>	<p>La detrazione IRPEF/IRES prevista per gli interventi di riqualificazione energetica si applica, generalmente nella misura del 65%, anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per gli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-<i>bis</i> c.c.; • oppure per gli interventi che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio (es. rifacimento centrale termica con installazione caldaia a condensazione, coibentazione tetto o cappotti in facciate, ecc.); • sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2021. <p>Riduzioni dell'aliquota per le spese sostenute dall'1.1.2018</p> <p>Anche nel caso in cui gli interventi riguardino le parti comuni di edifici condominiali, in alcuni casi la detrazione è ridotta al 50% per le spese sostenute dall'1.1.2018 (si veda quanto sopra indicato).</p>
<p>Detrazione per Interventi di riqualificazione energetica delle parti comuni di edifici condominiali che determinano un rilevante risparmio energetico - Limite di spesa</p>	<p>Nel caso in cui gli interventi di riqualificazione energetica riguardino le parti comuni degli edifici condominiali, per le spese sostenute dall'1.1.2017 al 31.12.2021, la detrazione spetta nella misura:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del 70%, nel caso in cui tali lavori interessino l'involucro dell'edificio "con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo"; • del 75%, se gli interventi sono finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e conseguono almeno la qualità media definita dal DM 26.6.2015. <p>Limite massimo di spesa</p> <p>Per i sopraelencati interventi il limite massimo di spesa è pari a 40.000,00 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.</p>

<p>Interventi di riqualificazione energetica degli edifici - Cessione della detrazione</p>	<p>La legge di bilancio 2018 prevede che le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici possano essere cedute da tutti i contribuenti, anche se gli interventi sono eseguiti sulle singole unità immobiliari.</p> <p>Tipologie di interventi per i quali può essere ceduta la detrazione</p> <p>A decorrere dall'1.1.2018, le detrazioni IRPEF/IRES spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici possono essere cedute:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sia nel caso di interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici condominiali; • sia nel caso di interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari. <p>Soggetti che possono cedere la detrazione spettante</p> <p>La cessione del credito, corrispondente alla detrazione spettante per le spese relative ai predetti interventi, può essere effettuata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dai soggetti che non sono tenuti al pagamento dell'IRPEF in quanto si trovano nelle condizioni di cui all'art. 11 co. 2 e all'art. 13 co. 1 lett. a) e co. 5 lett. a) del TUIR (c.d. "incapienti"); • dalla generalità dei soggetti che possono beneficiare della detrazione in questione. <p>Soggetti a cui è possibile cedere la detrazione</p> <p>In luogo della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, i contribuenti possono optare per la cessione del corrispondente credito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai fornitori che hanno effettuato gli interventi, • ovvero ad altri soggetti privati, <p>con la facoltà di successiva cessione del credito.</p> <p>Soltanto i "soggetti incapienti" possono cedere la detrazione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.</p>
<p>Detrazione per lavori antisismici combinati con quelli di riqualificazione energetica sulle parti comuni degli edifici condominiali</p>	<p>È prevista una nuova detrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, • in alternativa alle detrazioni previste rispettivamente dal co. 2 <i>quater</i> dell'art. 14 del DL 63/2013 e dal co. 1-<i>quinquies</i> dell'art. 16 dello stesso decreto,

	<p>finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica.</p> <p>Misura della detrazione</p> <p>In tal caso, la detrazione spetta nella misura:</p> <ul style="list-style-type: none"> dell'80%, se gli interventi determinano il passaggio ad una classe di rischio inferiore; dell'85%, se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori. <p>Ripartizione della detrazione</p> <p>La detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo.</p> <p>Limite massimo di spesa</p> <p>L'agevolazione si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136.000,00 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.</p>
<p>Detrazione per misure antisismiche e opere di messa in sicurezza statica - Ampliamento dei soggetti beneficiari</p>	<p>Le detrazioni di cui ai commi da 1-<i>bis</i> a 1-<i>sexies</i> dell'art. 16 del DL 63/2013 spettano anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci; agli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, costituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di <i>in house providing</i> e che siano costituiti e operanti alla data del 31.12.2013, per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
<p>Detrazione IRPEF per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici (c.d. "bonus mobili") - Proroga</p>	<p>Viene prorogata alle spese sostenute nell'anno 2018 la detrazione IRPEF per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici (c.d. "bonus mobili"), previsto dal co. 2 dell'art. 16 del DL 63/2013.</p> <p>Per beneficiare dell'agevolazione per le spese sostenute nell'anno 2018, tuttavia, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio devono essere iniziati dall'1.1.2017.</p>

<p>Sistemazione di giardini e terrazzi - Nuova detrazione IRPEF (c.d. "bonus verde")</p>	<p>È possibile beneficiare della detrazione IRPEF, nella misura del 36%, per le spese sostenute nell'anno 2018 relative agli interventi (anche se eseguiti sulle parti comuni condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis c.c.) riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; • la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. <p>Tra le spese agevolabili sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi sopra elencati.</p> <p>Tipologie di immobili agevolati</p> <p>Sono agevolati gli interventi di "sistemazione a verde" qualora siano effettuati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • su unità immobiliari ad uso abitativo; • sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis c.c. <p>Limite di spesa e ripartizione della detrazione</p> <p>La nuova detrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è fruibile fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 5.000,00 euro per unità immobiliare; • deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
<p>Premi assicurativi contro il rischio di eventi calamitosi - Detrazione IRPEF 19%</p>	<p>A decorrere dall'1.1.2018, è possibile detrarre dall'IRPEF lorda il 19% dell'importo dei premi per assicurazioni aventi come oggetto il rischio di eventi calamitosi, stipulate relativamente a unità immobiliari a uso abitativo (nuova lett. f-bis) dell'art. 15 co. 1 del TUIR).</p>
<p>Detrazione IRPEF 19% per canoni di locazione degli studenti universitari "fuori sede" - Estensione</p>	<p>Limitatamente agli anni 2017 e 2018, la detrazione IRPEF del 19% dei canoni di locazione relativi agli studenti universitari "fuori sede", di cui alla lett. i-sexies) dell'art. 15 co. 1 del TUIR, spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • agli studenti che risiedono in zone montane o disagiate che distano almeno 50 chilometri dall'università (invece di almeno 100 chilometri);

	<ul style="list-style-type: none"> • anche qualora l'università non sia ubicata in una Provincia diversa rispetto a quella di residenza dello studente. <p>Limite di importo</p> <p>Resta fermo che i canoni di locazione pagati sono detraibili fino a concorrenza di un importo massimo di 2.633,00 euro.</p>
<p>Spese per l'abbonamento ai servizi di trasporto pubblico - Detrazione IRPEF 19%</p>	<p>A decorrere dall'1.1.2018, sono detraibili nella misura del 19% le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti al servizio di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale (nuova lett. <i>i-decies</i>) dell'art. 15 co. 1 del TUIR).</p> <p>Limite di importo</p> <p>Le suddette spese sono detraibili per un importo non superiore a 250,00 euro.</p> <p>Spese sostenute per familiari a carico</p> <p>Le spese di cui alla nuova lett. <i>i-decies</i>) sono detraibili anche se sono state sostenute nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico (es. coniuge, figli).</p>
<p>Spese sostenute in favore dei soggetti con disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) - Detrazione IRPEF 19%</p>	<p>Ai sensi della nuova lett. <i>e-ter</i>) dell'art. 15 co. 1 del TUIR, è possibile beneficiare della detrazione IRPEF nella misura del 19% per le spese:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sostenute dall'1.1.2018 in favore dei minori o di maggiorenni; • con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA); • fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado. <p>Tipologia di spese agevolabili</p> <p>Sono detraibili le spese, sostenute in favore dei soggetti affetti da DSA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici di cui alla L. 8.10.2010 n. 170, necessari all'apprendimento; • per l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere; • in presenza di un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell'apprendimento diagnosticato.

	<p>Spese sostenute per i familiari a carico</p> <p>Le spese di cui alla nuova lett. e-ter) sono detraibili anche se sono state sostenute nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico (es. figli).</p>
<p>Credito d'imposta per erogazioni liberali a favore della ristrutturazione di impianti sportivi pubblici</p>	<p>Viene introdotto un credito d'imposta al fine di favorire le erogazioni liberali destinate alla ristrutturazione di impianti sportivi pubblici.</p> <p>Soggetti beneficiari</p> <p>Il credito d'imposta spetta a tutte le imprese.</p> <p>Ambito oggettivo</p> <p>Oggetto dell'agevolazione sono le erogazioni liberali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in denaro; • di importo non superiore a 40.000,00 euro; • effettuate nel corso dell'anno 2018; • per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici; • ancorché destinate ai soggetti concessionari. <p>Misura dell'agevolazione</p> <p>Il credito d'imposta è:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pari al 50% delle suddette erogazioni liberali; • riconosciuto nel limite del 3 per mille dei ricavi annui. <p>Disposizioni attuative</p> <p>Con apposito DPCM saranno definite le disposizioni attuative dell'agevolazione.</p>
<p>Bonus per l'acquisto di strumenti musicali</p>	<p>Viene prevista anche per l'anno 2018 la concessione di un contributo <i>una tantum</i> per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo e coerente con il corso di studi musicali frequentato.</p> <p>Il contributo è pari al 65% del prezzo finale, per un massimo di 2.500,00 euro, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per il 2018.</p>
<p>Sospensione degli aumenti dei tributi locali e delle addizionali - Proroga</p>	<p>Oltre che per gli anni 2016 e 2017, è sospesa anche per l'anno 2018 l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali per la parte in cui prevedono aumenti di tributi e delle addizionali attribuite alle Regioni e agli enti locali, rispetto ai livelli di aliquote o tariffe</p>

per l'anno 2018	applicabili per l'anno 2015.
Maggiorazione TASI - Proroga al 2018	In deroga al suddetto "blocco", i Comuni che per gli anni 2016 e 2017 hanno confermato la maggiorazione TASI nella stessa misura applicata per l'anno 2015 (che può arrivare fino allo 0,8 per mille) possono continuare a mantenerla anche per l'anno 2018 con espressa deliberazione del Consiglio comunale.
Modalità di determinazione della TARI per il 2018	È prorogata anche per l'anno 2018 (come per gli anni 2014-2017) la modalità di commisurazione della tassa sui rifiuti (TARI) da parte dei Comuni sulla base di un criterio medio-ordinario (ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti (c.d. "metodo normalizzato", nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE).
Canone RAI - Importo per il 2018	Per l'anno 2018, così come per l'anno 2017, il canone RAI è dovuto nella misura annua di 90,00 euro.

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse. Distinti saluti.

MAININI CONSULTING S.R.L.
Ufficio Amministrazione e Contabilità

L'elaborazione dei testi è stata curata con scrupolosa attenzione; tuttavia ciò potrebbe non escludere la presenza di eventuali involontari errori o inesattezze.

